

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

CONVENZIONE

TRA

L' Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) con sede in Roma, Via Plinio 44 - 00193 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti domiciliata per la carica presso la sede dell'Università;

e


Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito denominato CNPI) con sede in Roma, Via di San Basilio 72 – 00187 rappresentato dal Presidente Per. Ind. Giuseppe Jogna domiciliato per la carica presso la sede del CNPI;

PREMESSO

che il CNPI prevede tra le proprie finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria dei periti industriali;

che il CNPI attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Università italiane incoraggia i propri iscritti a conseguire titoli di studio universitari anche attraverso la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità professionali certificate secondo la normativa vigente, in termini di crediti formativi universitari;

Che è interesse del CNPI adottare iniziative atte a promuovere ed incoraggiare l'iscrizione al proprio Albo professionale di giovani laureati anche attraverso iniziative tese a valorizzare l'esperienza del tirocinio formativo curriculare presso studi professionali di iscritti al proprio Albo con il supporto tecnico-organizzativo dei Collegi;



CONSIDERATO

Che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, contenenti le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, le Università sono invitate a:



- valorizzare l'esperienza professionale attraverso la valutazione delle conoscenze e abilità certificate in crediti formativi universitari secondo criteri di coerenza e congruità (*Art. 5 comma 7*);
- incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative agevolando, tra l'altro, l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, anche attraverso i tirocini formativi e di orientamento (*Art. 10 comma 5 lettera d*);

VISTO il DM 270/2004;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art.55, comma 1 del DPR 5 giugno 2008, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di Perito industriale, la laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi;

VISTO l'art.6 del DPR 328/2001 che prevede "il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed



eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore”;

TENUTO CONTO

Di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lett.d) del DPR 328/2001 relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di Perito Industriale;

CONSTATATO

Che presso l'Università, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, sono attivi i seguenti Corsi di Laurea (DM 270/2004) di specifico interesse per il CNPI:

- Laurea in Ingegneria Civile (L-7 classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale);
- Laurea in Ingegneria Informatica (L-8 classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione);
- Laurea in Ingegneria Industriale (L-9 classe delle lauree in Ingegneria industriale);
- Laurea in Scienze Geo-cartografiche, estimative ed edilizie (L-21 classe delle lauree in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale);
- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25 classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.



Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione quadro avente come finalità:

A) l'ammissione al Corso di Laurea e il riconoscimento dei crediti formativi dei Professionisti già iscritti all'Albo professionale;

B) la collaborazione per favorire lo svolgimento del tirocinio semestrale previsto per l'iscrizione all'Albo professionale ;

Art. 3.1 – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E RICONOSCIMENTO

CREDITI FORMATIVI

3.1.1. Ai Professionisti iscritti all'Albo per aver superato il previsto esame di stato, l'Università potrà riconoscere, ai fini del conseguimento della laurea triennale, crediti formativi relativi alle conoscenze e abilità professionali certificate secondo la normativa vigente.


3.1.2. La valutazione del credito formativo universitario relativo alle conoscenze ed alle abilità professionali non potrà eccedere il limite quantitativo imposto dalla normativa vigente al momento della valutazione stessa.

3.1.3 La valutazione avverrà "ad personam" in base allo specifico curriculum vitae dell'interessato.

Art.3.2 – Immatricolazione, tasse universitarie e Laurea Magistrale

3.2.1. Lo studente potrà immatricolarsi, seguendo le procedure previste dall'Università, quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali.

3.2.2. Al fine di conciliare il tempo-lavoro con il tempo-studio, il professionista iscritto all'Albo dei Periti Industriali, potrà richiedere all'atto dell'immatricolazione secondo le procedure previste dal Regolamento, di optare per un contratto formativo a tempo parziale. Fermo restando i



contributi che comunque dovranno essere corrisposti annualmente (tassa regionale, diritti di bollo e di segreteria) l'importo delle tasse universitarie potrà così essere suddiviso in proporzione al numero di anni del progetto formativo a tempo parziale, che comunque non potrà essere superiore ai sei anni per le lauree di primo livello, ai quattro anni per le lauree magistrali, ai dieci anni per le lauree magistrali a ciclo unico secondo quanto indicato dal Regolamento che lo disciplina.


3.2.3. Gli studenti, professionisti iscritti all'Albo dei periti industriali e/o iscritti da diplomati all'albo dei tirocinanti, interessati ad immatricolarsi ai corsi di Laurea triennale citati in premessa, potranno usufruire di una riduzione pari al 20% dell'importo delle tasse e dei contributi universitari definiti annualmente (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria).

3.2.4. Gli studenti in possesso di laurea triennale, iscritti all'Albo professionale dei Periti industriali, interessati a conseguire la Laurea Magistrale, potranno usufruire di una riduzione pari al 10% delle tasse e dei contributi universitari definiti annualmente (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria);

3.2.5. Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale, sarà possibile riconoscere crediti formativi relativi esclusivamente a corsi universitari post-laurea coerenti e regolarmente certificati, secondo le indicazioni normative vigenti al momento della valutazione stessa.

Art.4.1 – TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

4.1.1. Il CNPI e l'Università si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di favorire lo svolgimento del tirocinio previsto per l'iscrizione all'Albo professionale



dei Periti Industriali, in modo da favorire l'accesso dei nuovi laureati all'Ordine Professionale;



4.1.2. Il CNPI si impegna a promuovere l'accoglimento, presso le strutture degli studi professionali dei propri iscritti, dei soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'Università. A tal fine, il CNPI, per il tramite dei Collegi territorialmente competenti, si impegna a trasmettere ogni sei mesi all'Università gli elenchi degli studi tecnici che avranno manifestato l'intenzione di ospitare tirocinanti nelle proprie strutture. Gli Studi disponibili saranno suddivisi in base alla tipologia delle attività tecniche in essi svolte, in relazione agli indirizzi professionalizzanti conferiti dai diversi corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate;

4.1.3. Ciascuno studio professionale che intenda ospitare soggetti in tirocinio formativo e di orientamento dovrà stipulare apposita convenzione con l'Università;

4.1.4. Saranno interessati dalle attività di tirocinio gli studi dotati di una sede propria, attrezzati con supporti e strumenti idonei allo svolgimento di una qualificata attività di formazione professionale ed il cui titolare sia iscritto ad uno dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province italiane da almeno dieci anni;

4.2. DURATA E VALORE DEL TIROCINIO

4.2.1. L'Università si impegna ad offrire e certificare ai propri studenti/neolaureati che intendano sostenere l'esame di Stato per la professione di Perito Industriale, un tirocinio della durata complessiva di sei mesi, che potrà essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, secondo la normativa vigente.

4.2.3. Il CNPI si impegna a riconoscere il tirocinio semestrale svolto in convenzione tra gli Studi professionali e l'Università come idoneo ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di Perito industriale laureato.

ART.5 – DURATA, RINNOVO E RECESSO

La presente Convenzione, che non comporta per le Parti firmatarie alcun onere, avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per ulteriori trienni tramite richiesta scritta da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza. Le Parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. L'eventuale recesso di una delle parti non invaliderà il riconoscimento dei crediti formativi già precedentemente riconosciuti o la validità dei tirocini svolti o in svolgimento.

Art.7- Foro Competente

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Roma, 25 marzo 2010

Università degli Studi

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

"Guglielmo Marconi"

e dei Periti Industriali Laureati

Il Rettore

il Presidente

Alessandra Briganti

Per. Ind. Giuseppe Jogna

